# Abrogazione di norme su voucher e appalti pubblici: in Gazzetta il decreto

**Voucher: Ministero del lavoro, i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti**

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017*, il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante: «*Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti*» che sopprime l'istituto del lavoro accessorio (cosiddetto *voucher*) dall'ordinamento giuridico e modifica in parte la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. In particolare:

- l'**articolo 1** abroga gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recanti la disciplina del lavoro accessorio e prevede un regime transitorio **secondo il quale i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino alla fine dell'anno** (31 dicembre 2017) nell'osservanza della disciplina abrogata. A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicato stampa del 21 marzo 2017 ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, **dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto**;
- l'**articolo 2** apporta modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

escludendo la possibilità di una diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva in relazione ai metodi e alle procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre **non è più possibile** per il committente imprenditore o datore di lavoro, convenuto in giudizio dal lavoratore unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, **eccepire**, nella prima difesa, il beneficio della **preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori**. **Conseguentemente viene meno la possibilità per il giudice di verificare l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, prima di dare avvio all'azione esecutiva nei confronti del committente**.

- l'**articolo 3** fissa l'entrata in vigore del decreto **nel giorno stesso** della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.